



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

N. prot. 637/2021

## PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO PER IL TRIENNIO 2020 - 2022<sup>1</sup>

### Sommario

PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO .....	2
Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare) .....	2
11.2.2. b) La “piaga” dei delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti. Il costante aumento (raddoppio negli ultimi quattro anni). L'azione della Procura.....	3
I dati complessivi.....	3
I dati dell'ultimo quadriennio .....	4
L'incremento costante delle denunce anche nell'ultimo anno di applicazione della legge cd Codice rosso (9% rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown).....	5
I dati qualitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna): principalmente violenza di uomini ai danni delle donne. I dati dell'anno di applicazione del codice rosso rispetto all'anno precedente.....	6
I dati qualitativi: violenza da parte del partner.....	8
L'azione della procura, a) la tutela della persona offesa .....	9
A) I provvedimenti precautelari (arresti).....	9
B) Le misure cautelari .....	9
C) Le misure di prevenzione. ....	9
L'azione della Procura, b) l'azione complessiva .....	9
Il riconoscimento del Grevio.....	9
Gli obiettivi individuati e quelli realizzati. ....	11
1. La creazione della rete.....	11
2. Informare e dare fiducia alle donne vittime di reato. ....	11
3. Istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.....	12
4. La formazione. ....	12

<sup>1</sup> Versione aggiornata a seguito delle modifiche introdotte dai decreti nn. 7/2021, 8/2021, 8-bis/2021, 9/2021



5. La conoscenza del fenomeno. ....	13
6. Il procedimento penale (fase delle indagini preliminari). ....	13
7. Il processo penale. ....	15
8. Dopo il processo penale. ....	15
9. I rapporti col processo civile. ....	16
10. Verificare la fondatezza di alcune affermazioni generalizzate: strumentalità o calunniosità della denuncia da parte delle donne. ....	16
I dati degli affari di competenza dei Gruppi di Lavoro. ....	17
Il numero dei Magistrati assegnati ai Gruppi di Lavoro. La riserva sull'istituzione del posto di Procuratore Aggiunto. ....	18
Il coordinamento dei Gruppi di Lavoro. Le funzioni del coordinatore del Gruppo Uno. ....	18
19.2. Il Gruppo UNO (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli"). ....	19
19.2.1. Le ragioni del Gruppo Uno. La sua denominazione. ....	19
19.2.2. L'incremento esponenziale dei reati (rinvio al par. 11.2.2.). ....	19
19.2.3. L'azione della Procura. ....	20
19.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi (conferma del progetto previgente). ....	20
19.7.1. Gruppo UNO di lavoro: reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori. Dott.ri Andrea Calice (coordinatore dall'assegnazione del 5° magistrato) e Gabriele Iuzzolino, dott. Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini, dott. Federico Carrai. ....	20
20.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni. ....	22
Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno. ....	22
23. Disposizioni particolari per reati di violenza domestica e di genere. ....	23
.....	26
25.4.1. Le linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica. ....	26
25.4.2. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno. ....	30

## **PARTE PRIMA – RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO**

### **Risorse, analisi dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, analisi della realtà criminale del circondario. Le linee guida e gli obiettivi del progetto organizzativo (artt. 3 co. 1; 7 co. 2, della Circolare)**




**OMISSIS**

**11.2.2. b) La “piaga” dei delitti contro la libertà sessuale, delitti di stalking, maltrattamenti. Il costante aumento (raddoppio negli ultimi quattro anni). L’azione della Procura.**

***I dati complessivi***

NOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224	309	352
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473	465	535
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35	86	83	73
609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6	10	8	9
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8	2	7	7
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0	0	0	5
<b>Tot. 609</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>94</b>





IGNOTI										
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
612 bis c.p.	9	12	16	19	23	30	26	27	20	20
609 bis c.p.	17	12	10	26	10	7	12	18	23	20
609 quater c.p.	1	1	0	4	3	5	4	0	2	1
609 quinquies c.p.	1	0	1	0	1	3	1	0	1	0
609 octies c.p.	1	1	0	0	1	0	0	2	0	2
<b>Tot. 609</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>23</b>

Si conferma l'aumento progressivo di tutti i delitti di "stalking" (+ 14%) nonostante la chiusura da Covid-19 e di maltrattamento (+15%). Le violenze sessuali sono sostanzialmente invariati.

### *I dati dell'ultimo quadriennio*


Complessivamente nell'ultimo quadriennio le notizie di reato sono raddoppiate (da 502 a 980). Il dato è in relazione con la specifica azione avviata da questo Ufficio:

Si rilevano i seguenti incrementi (NOTI) per il periodo dal 1° luglio 2016 (per gli anni precedenti, dal 2010 i dati sono sostanzialmente costanti) al 30 giugno 2020 (l'azione di emersione dei reati è in atto dal novembre 2016):

- per i principali reati di violenza di genere indicati (572, 609-bis ss., 612-bis c.p.), + 96% (da 502 a 980);
- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), + 70% (da 206 a 352);
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), + 76% (da 247 a 535);
- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), + 91% (da 49 a 94).

Il trend è rappresentato dal grafico che segue.

### Procedimenti NOTI periodo 1° luglio – 30 giugno






***L'incremento costante delle denunce anche nell'ultimo anno di applicazione della legge cd Codice rosso (9% rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown).***

L'azione in atto da anni da parte di questa Procura consente di rilevare che l'aumento di notizie di reati cd Codice rosso è stato costante nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente nonostante il lockdown per il Covid-19 che, in concreto, ha comportato una riduzione di circa il 20%:


**Raffronto procedimenti anno precedente (9.8.2018-8.8.2019) e anno applicazione Codice rosso (9.8.2019-8.8.2020)**

Titolo reato	9.8.2018-8.8.2019	9.8.2019-8.8.2020	Percentuale incremento
572 c.p.	499	532	+ 7%
582 c.p. "codice rosso"	258	310	+21%
609 bis-609 octies c.p.	100	99	0
612 bis c.p.	321	341	7%
<b>Totale</b>	<b>1.178</b>	<b>1.282</b>	<b>9%</b>

**Grafico**



**Questo il trend dei procedimenti anno di applicazione del Codice rosso e anno precedente tenuto conto dell'ultimo anno di applicazione della legge cd. Codice rosso**





***I dati qualitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna): principalmente violenza di uomini ai danni delle donne. I dati dell'anno di applicazione del codice rosso rispetto all'anno precedente.***

Si è proceduto a un confronto tra l'anno di applicazione del Codice rosso e l'anno precedente, individuando il sesso dell'autore del reato (uomo/donna) e della parte offesa (uomo/donna), selezionando ulteriormente tra sesso autore uomo e sesso parte offesa (uomo o donna) e sesso autore donna e sesso parte offesa (uomo o donna).

In sostanza per comprendere il connotato di *genere* dei reati è essenziale quantificare il sesso degli autori e delle vittime.

I dati sono costanti rispetto ai due anni di riferimento.

Questi in sintesi (media tra i due anni)<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Tabella delle notizie di reato (ogni procedimento può avere più notizie di reato)

PERIODO 9/8/18-5/8/2019

PERIODO 9/8/19-5/8/2020

REATO	SESSO INDAGATO	SESSO P.O.	REATO	SESSO INDAGATO	SESSO P.O.
Art. 572 c.p.  TOTALE 621	MASCHILE	MASCHILE	Art. 572 c.p.  TOT	MASCHILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE	FEMMINILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
Art. 612 bis c.p.  TOTALE 390	MASCHILE	MASCHILE	Art. 612 bis c.p.  TOT	MASCHILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE	FEMMINILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
Art. 612 ter c.p.  TOTALE 0	MASCHILE	MASCHILE	Art. 612 ter c.p.  TOT	MASCHILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE	FEMMINILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
Art. da 609 bis a 609 octies c.p.  TOTALE 131	MASCHILE	MASCHILE	Art. da 609 bis a 609 octies c.p.  TOT	MASCHILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE	FEMMINILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
Art. 582 c.p. "codice rosso"  TOTALE	MASCHILE	MASCHILE	Art. 582 c.p. "codice rosso"  TOT	MASCHILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE
	FEMMINILE	MASCHILE	FEMMINILE	FEMMINILE	MASCHILE
		FEMMINILE			FEMMINILE



**1) *maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.):***

- autori del reato: uomini 78%, donne 22%;
- parti offese: uomini 26%, donne 74%;
- autori del reato uomini:
  - a) con parti offese uomini 21%,
  - b) con parti offese donne 79%;
- autori del reato donne:
  - a) con parti offese uomini 46%,
  - b) con parti offese donne 54%.

Dunque, i maltrattamenti sono commessi per la gran parte da uomini (78 %) ai danni delle donne.

Quando autori del reato sono donne, le parti offese sono per la metà donne e per la metà uomini.

Disaggregando i dati emerge che la gran parte dei maltrattamenti di donne ai danni di uomini derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcolodipendenza).

**2) *violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.):***

- autori del reato: uomini 96%, donne 4%;
- parti offese: uomini 20%, donne 80%;
- autori del reato uomini:
  - a) con parti offese uomini 17%;
  - b) con parti offese donne 83%;
- autori del reato donne, con parti offese uomini 15%, donne 85%;

Dunque, la violenza sessuale è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai danni principalmente di donne (80%), ma anche di uomini (20%);

Nei rarissimi casi in cui autori del reato sono donne (4%), le parti offese sono per la quasi totalità donne.

**3) *atti persecutori (art. 612-bis c.p.):***

- autori del reato: uomini 74%, donne 26%;
- parti offese: uomini 33%, donne 67%;
- autori del reato uomini:
  - a) con parti offese uomini 27%,
  - b) con parti offese donne 73%;
- autori del reato donne:
  - a) con parti offese uomini 45%,
  - b) con parti offese donne 55%.

Dunque, gli atti persecutori sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni principalmente di donne (67%), ma anche di uomini (33%)

Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.

**4) *lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione);***

- autori del reato: uomini 77%, donne 23%;
- parti offese: uomini 27% donne 73%;
- autori del reato uomini:
  - a) con parti offese uomini 30%,
  - b) con parti offese donne 70%;
- autori del reato donne:
  - a) con parti offese uomini 46%,
  - b) con parti offese donne 54%.

395			FEMMINIL E	45	51%			FEMMINILE	53	56 %
-----	--	--	---------------	----	-----	--	--	-----------	----	---------



Dunque, le lesioni aggravate dalla relazione sono commesse in gran parte da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (73%), ma anche di uomini (27%)

Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.

**5) Diffusione illecita di immagini con contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p)**

La totalità dei casi riguarda autori del reato uomini e persone offese donne.

**In conclusione, la violenza di genere è per la grandissima parte maschile ai danni di donne (in media 78% maltrattamenti, atti persecutori, lesioni). La violenza sessuale è per la quasi totalità maschile (96%) principalmente ai danni delle donne (80%), ma anche ai danni degli uomini (20%).**

***I dati qualitativi: violenza da parte del partner.***

Lo studio svolto nel circondario di Tivoli in collaborazione tra la Procura di Tivoli e l'Università di Torino, dipartimento di psicologia, su un campione significativo di notizie di reato del 2017 e 2018 ha consentito di confermare i dati nazionali laddove la violenza di genere è una violenza di uomini (generalmente partner, ex partner, familiari) nei confronti di donne.

Genere vittime di reati contro la persona nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Anno	Vittime di genere femminile	Vittime di genere maschile
2017	226	74
2018	260	70
<b>Totale complessivo</b>	<b>486</b>	<b>144</b>

Genere degli offender dei reati contro la persona nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Anno	Offender di genere maschile	Offender di genere femminile	Offender Ignoto
2017	259	35	3
2018	281	44	
<b>Totale complessivo</b>	<b>540</b>	<b>79</b>	<b>3</b>

Andando ad analizzare le relazioni che intercorrono tra la vittima e l'autore del reato, si può vedere che nei reati di questa tipologia intercorre nel 90% dei casi una relazione intima. Al primo posto troviamo i partner con una presenza di reati molto elevata pari a 260 su 613 casi (45%), seguiti dai familiari con 110 casi (15%); seguono ex partner, sconosciuti, conoscenti con un numero medio elevato di reati che si aggira in una fascia tra 86 e 56 casi e seguono in coda i vicini di casa, lavoro, servizi assistenziali, scuola, forze dell'ordine con una quantità di reati tra l'1 e 21<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Relazione tra vittima ed offender per i reati di violenza di genere, nella Procura del Tribunale di Tivoli negli anni 2017 e 2018

Relazione V/O	Numero di reati
SCONOSCIUTI	62
VICINI DI CASA	21
FAMILIARI	110
CONOSCENTI	56
EX PARTNER	86
PARTNER	260
LAVORO	14
SCUOLA	1
SERVIZI ASSISTENZIALI	2
FORZE DELL'ORDINE	1
<b>Totale complessivo</b>	<b>613</b>





Sono emersi altri dati estremamente significativi, ad esempio:

- il 72% dei reati è commesso tra le mura domestiche;
- nel 25% dei reati è *coinvolto* un minorenne.

### ***L'azione della procura, a) la tutela della persona offesa***

#### ***A) I provvedimenti cautelari (arresti).***

In un'apposita direttiva alla polizia giudiziaria si è precisato che numerosi sono gli strumenti per tutelare nell'immediatezza la vittima, dovendosi esercitare l'obbligo di arresto per maltrattamenti e atti persecutori nonché l'allontanamento urgente dalla casa familiari dell'autore del reato. È quest'ultimo che va arrestato o allontanato mentre la parte offesa deve continuare a restare nella propria abitazione.

Questi i dati complessivi

Reato	PERIODO 9/8/2018-5/8/2019	PERIODO 9/8/2019-5/8/2020
572 c.p.	30	32
609-bis c.p. ss	3	8
612-bis c.p.	10	10
582c.p. aggravato	32	28
TOTALE	75	78

#### **Allontanamenti urgenti**

- anno 2018- 2019: 8 (4 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.)
- anno 2019- 2020: 9 (5 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.).

#### ***B) Le misure cautelari***

Il 55% delle richieste di misure cautelari personali riguarda reati di violenza domestica e di genere.

L'Ufficio Gip provvede con grande tempestività. In caso di urgenza è accaduto che la misura richiesta sia stata depositata anche lo stesso giorno o il giorno successivo.

Il numero di misure cautelari è sostanzialmente pari a quello delle misure precautelari (75% degli accoglimenti, anche all'esito degli appelli).

In sintesi, nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelare.

#### ***C) Le misure di prevenzione.***

***Di grande utilità*** le misure di prevenzione emesse ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: 5 nel 2019, 8 nel 2020.

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità.

### ***L'azione della Procura, b) l'azione complessiva***

**I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*.**

#### ***Il riconoscimento del Grevio.***

È noto che il GREVIO (Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne) è l'organismo indipendente del Consiglio d'Europa preposto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte dei Paesi che l'hanno ratificata. La citata Convenzione - approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia) - si propone di prevenire e reprimere i fenomeni sociali di violenza ai danni delle donne e di violenza domestica, favorendo l'adozione di strumenti appropriati per proteggere le vittime e per perseguire gli autori di tali reati.

Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 19 giugno 2013. Tra i vari compiti cui il GREVIO è preposto, si segnala la pubblicazione periodica di report valutativi degli strumenti adottati dalle Parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione. Versione aggiornata all'11 ottobre 2021.



**Il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo Rapporto delle esperte del GREVIO sull'Italia, che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni per la sua piena realizzazione.**

**Il rapporto** cita più volte la Procura di Tivoli per le buone prassi adottate nel contrasto alla violenza ai danni delle donne.

Di seguito si riporta testualmente il contenuto del Rapporto di interesse

*PARAGRAFO 223: Nei loro tentativi di migliorare la risposta della giustizia penale alla violenza contro le donne, le autorità possono cercare di generalizzare gli esempi di buone pratiche esistenti nel paese che dimostrano come i tribunali possono sfruttare al meglio i meccanismi giuridici disponibili e soddisfare i requisiti della convenzione. Uno di questi esempi è l'esperienza della procura presso il Tribunale di Tivoli (Roma Est). I pubblici ministeri di questo procura hanno adottato una serie di misure per assicurare una risposta rapida ed efficace ai casi di violenza di genere. Queste misure variano dall'aumento del numero di procuratori che si occupano di tali crimini alla priorità nelle indagini, per garantire la rapida adozione delle necessarie misure cautelari di protezione, ponendo l'attuazione sotto la stretta supervisione dei pubblici ministeri e creando una corsia preferenziale per le prove correlate. Inoltre, i pubblici ministeri di Tivoli hanno sviluppato pratiche innovative: sulla base di una interpretazione estesa della legislazione antimafia in Italia, applicano le misure previste dalla presente legislazione antimafia agli autori di violenza di genere che continuano a rappresentare un rischio per la sicurezza della vittima dopo aver scontato la pena detentiva. Tutte queste misure prendono posto all'interno di una solida rete interistituzionale, che coinvolga istituzioni pubbliche e organizzazioni di donne e sono integrate da una vasta gamma di misure preventive (formazione, informazione per le vittime, attività di sensibilizzazione e sensibilizzazione nella comunità). Dalla loro introduzione, i tassi di denuncia dei casi di violenza domestica contro le donne sono raddoppiati.*

*PARAGRAFO 132: Quando sono iniziati procedimenti penali, l'articolo 90-bis del codice di procedura penale precisa le informazioni che devono essere data alle vittime di reato al primo contatto con l'autorità. Queste informazioni, che devono essere fornite in una lingua che la vittima comprende, include il diritto all'assistenza legale e l'assistenza legale gratuita, e di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato. Le vittime devono inoltre ricevere informazioni sui servizi sanitari disponibili, centri antiviolenza e rifugi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato linee guida su come dare comunicazioni in modo efficace alle vittime e, nel corso della sua valutazione, GREVIO è stato in grado di individuare alcuni esempi di buone pratiche.*

*Si veda ad esempio il depliant Vittime di Reato - Mai più sole della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, stampato con la collaborazione del locale Distretto Sanitario ASL Roma 5, la Regione Lazio e redatto con la collaborazione della ONG Differenza Donna, marzo 2019.*

**Alley Oop, curatrice del suddetto rapporto**, in una recente intervista commenta i risultati dell'indagine riguardante il nostro Paese e ne mette in evidenza i punti salienti richiamando le buone prassi della Procura di Tivoli: *Le leggi ci sono ma non vengono applicate o sono applicate male..... Lo studio "non si focalizza però solo sugli aspetti critici ma anche sulle buone pratiche, come quelle messe in atto dalla procura di Tivoli, dove le denunce in pochi anni sono raddoppiate", precisa la curatrice, che sottolinea il "dialogo costruttivo con il governo italiano e la collaborazione con i rappresentanti della società civile".*

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che **il fenomeno della violenza di genere può essere affrontato in modo efficace solo attraverso un'azione integrata delle tante istituzioni pubbliche coinvolte che, spesso, operano senza comunicare e con uno specifico investimento della Procura in questo settore, a partire dalla specializzazione e formazione dei magistrati, della polizia giudiziaria e dei soggetti coinvolti a diverso titolo.**

**I risultati sono stati conseguiti grazie alla preparazione e all'impegno dei colleghi del gruppo. Uno**, denominato *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*). *Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli") – dott.ri Andrea Calice, Gabriele Iuzzolino, Antonio Altobelli e Arianna Armanini –, oltre che del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.*



### ***Gli obiettivi individuati e quelli realizzati.***

A seguire, in sintesi gli obiettivi individuati e quelli realizzati, in gran parte documentati nell'apposita sezione creata nel sito web dedicato a "Contrasto alla violenza di genere"<sup>4</sup>.

#### ***1. La creazione della rete.***

**Obiettivo: creare una rete integrata tra i diversi soggetti che operano in questo settore.**

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) **il 29 novembre 2016 è stato firmato un protocollo** con l'ASL RM5 (da cui dipendono i servizi sanitari, tra cui consultori familiari e 5 ospedali), Ordine degli Psicologi del Lazio e Avvocati (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale) per *la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*. Nel tempo sono stati inseriti l'ASL RM/4 (con competenza su 14 dei 75 comuni del circondario), i Comuni con il maggior numero di abitanti, Tivoli e Guidonia Montecelio;
- b) in esecuzione del protocollo **è stato istituito un tavolo interistituzionale**, che si riunisce periodicamente (circa ogni mese), di cui fanno parte Procura, Asl, Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Responsabili dei Centri Antiviolenza, Associazioni antiviolenza (Differenza Donna), Polizia di Stato e Carabinieri.

Attraverso i lavori del tavolo istituzionale si sono:

- creati rapporti tra le istituzioni che prima non comunicavano,
- individuati strumenti e *linguaggio comune*, preconditione per un'efficace azione coordinata,
- coordinati gli interventi tra le stesse istituzioni,
- adottati protocolli operativi sui comportamenti da seguire in casi di violenza contro le donne.

#### ***2. Informare e dare fiducia alle donne vittime di reato.***

**Obiettivo: tentare di ridurre la diffidenza delle donne vittime di reato a rivolgersi all' Autorità giudiziaria e alla polizia e giudiziaria.**

Si tratta di un obiettivo molto ambizioso diretto a ridurre la nota percentuale di donne che non denunciano (9 su 10). Non è possibile in questa sede approfondire le ragioni della sfiducia constatate in questi anni e individuate da un'ampia letteratura, come le seguenti preoccupazioni: non essere credute e *finire sotto processo*, vedersi sottratti i figli con sospensione della responsabilità genitoriale, perdere ogni entrata economica, l'opposizione dell'ambiente familiare e sociale, vere e proprie pressioni o minacce, ecc.

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) **istituzione dello Sportello dedicato alle vittime all'interno della Procura.**

Tivoli è stata la prima Procura d'Italia a istituire al proprio interno un apposito "Spazio Ascolto vittime" **gestito dall'Ordine degli Psicologi su base volontaria, con un turno di immediata disponibilità di Avvocati, polizia e carabinieri specializzati.**

Le donne che intendono rappresentare un problema collegato alla violenza di genere sono ricevute in un apposito locale "collegato" all'edificio della Procura. Se occorre si richiede l'intervento di avvocate indicate sulla base di un turno predisposto dal COA, della polizia giudiziaria della Procura (organizzata con appositi turni), dei servizi sociali dei Comuni, dei consultori ASL ecc.

Viene offerta informazione anche a chi la richiede (ad esempio professori in presenza di segnali percepiti dalle alunne);

- b) **informazioni alle vittime sui loro diritti.**

---

<sup>4</sup> [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx). Sezione composta dalle seguenti sottosezioni, ciascuna con ulteriori ripartizioni per agevolare la ricerca dei documenti: *Avviso alla persona offesa, Direttive alla Polizia Giudiziaria, Documentazione, Documentazione su procedimenti civili, Giurisprudenza, Linee guida, circolari e ordini di servizio, PM e processo civile, Progetto organizzativo e provvedimenti organizzativi, Relazione agli esperti del grevio, Relazioni, Rete integrata, Spazio ascolto e accoglienza vittime.*



La Procura della Repubblica di Tivoli ha predisposto un documento contenente i diritti della vittima, redatto in una forma immediatamente comprensibile, scritto con l'ausilio di una professoressa universitaria, specializzata nella semplificazione del linguaggio burocratico e giuridico.

La *guida* è consegnata a tutte le donne che denunciano un reato ovunque esse lo facciano (davanti a Polizia o Carabinieri). Il documento è distribuito anche in alcuni luoghi frequentati da possibili vittime di violenza (ospedali).

È stato già tradotto in polacco e spagnolo, previ accordi con le relative ambasciate. È in corso di traduzione in romeno;

**c) pubblicizzazione delle misure di protezione adottate.**

Attraverso giornali e televisioni locali il Procuratore della Repubblica comunica i più importanti provvedimenti adottati a tutela delle vittime di reati di violenza di genere per aumentare la fiducia nella risposta giudiziaria e incentivare le denunce.

**3. Istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.**

**Obiettivo: istituire centri antiviolenza e case rifugio.**

È essenziale il ruolo dei centri antiviolenza per non lasciare sole le donne dopo la denuncia. L'esperienza insegna che solo se la donna è *seguita* da personale competente e specializzato e aiutata riesce a *sostenere* il processo. L'esame delle sentenze emesse dal tribunale (monitorate dal Procuratore) dimostra che gran parte delle assoluzioni sono motivate dalla ritrattazione delle vittime derivante da cause note (la durata del processo, il mancato sostegno dell'ambiente e della famiglia, la mancanza di risorse economiche, ecc.).

La casa rifugio è necessaria per mettere in sicurezza le donna e i loro figli quando non è sufficiente una misura cautelare nei confronti dell'autore del reato.

**Di seguito gli obiettivi realizzati.**

Nel 2016 non vi erano nel circondario centri antiviolenza.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha operato con il Comune e la Regione e ad oggi sono presenti tre Centri: Tivoli, Guidonia Montecelio, Formello. Il primo e il terzo gestito da Differenza Donna, Ong di livello nazionale.

Per le case rifugio si è in attesa di decisioni da parte degli enti territoriali che si sono impegnati in tal senso nei progetti in corso e, nelle more, è in corso di realizzazione un protocollo con la Regione Lazio per assicurare un'ospitalità provvisoria in alberghi convenzionati.

**4. La formazione.**

**Obiettivo: formare la polizia giudiziaria e gli operatori del settore (ad esempio, degli ospedali).**

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) sono stati tenuti, fino a oggi, tre corsi di "alta formazione" per la polizia giudiziaria del circondario. I corsi sono autorganizzati dalla Procura e vedono la presenza di tutti i servizi di polizia giudiziaria del circondario (45 stazioni carabinieri, 6 Commissariati Polizia di Stato):
  - una prima parte è aperta al pubblico (associazioni, centri antiviolenza, operatori sanitari, cittadinanza) e sono affrontati i temi di carattere culturale necessari per la comprensione della violenza di genere. Hanno partecipato come docenti il Presidente della Commissione senatoriale sul femminicidio, Sen. Valente; il gen. Comandanti Regionale e Provinciale dei Carabinieri; studiosi riconosciute a livello nazionale sulla violenza di genere, ecc.;
  - la seconda parte è dedicata all'approfondimento di temi pratici, a partire dall'attuazione della direttiva della Procura (v. *infra*);
- b) sono stati svolti e sono programmati corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie e di assistenza;
- c) la Procura ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dal COA per gli avvocati che si occupano della difesa delle vittime di violenza di genere;



- d) la Procura di Tivoli ha aderito al progetto (preliminare) *Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting* – JUST/2015/RDAP/AG/MULT, proposto dalla Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG;
- e) la Procura ha recentemente aderito a un progetto nazionale in materia di orfani di femminicidio.

#### **5. La conoscenza del fenomeno.**

**Obiettivo:** conoscere dove e in quali contesti avvengono le violenze.

**Di seguito gli obiettivi realizzati.**

È stato pubblicato uno studio dell'Università di Torino, realizzato con la Procura e con la collaborazione della polizia giudiziaria, attraverso l'esame delle notizie di reato pervenute in due anni. È stato possibile conoscere in quali luoghi e in quali contesti sociali ed economici avvengono i reati di violenza di genere. In sintesi, mentre per i reati contro il patrimonio sono individuabili evidenti differenze sulla base dei contesti locali (città, zone rurali; zone con maggiori o minori ricchezze), per i reati di violenza di genere il fenomeno è diffuso in modo omogeneo su tutto il circondario, senza differenze di carattere economico o contesti sociali.

#### **6. Il procedimento penale (fase delle indagini preliminari).**

**Obiettivo:** adottare tutti i provvedimenti per incrementare le indagini (e le denunce), evitare la vittimizzazione secondaria e offrire protezione.

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) **potenziamento del numero di magistrati della Procura che trattano i reati di violenza sessuale e violenza di genere** (e ai danni dei minorenni). Su 8 magistrati sono stati individuati 4 magistrati che trattano esclusivamente questa materia. Si è incrementata, in generale, la specializzazione per cui ogni sostituto è addetto a un solo Gruppo specializzato e tratta i reati restanti (cd. generico): 2 sostituti trattano i reati economici e finanziari, 2 i reati edilizi e ambientali e infortuni su lavoro, 4 i reati di violenza di genere.

Il numero dei magistrati del Gruppo è stato individuato sulla base di dati oggettivi, evitando sottovalutazioni con ricadute sulla tutela delle persone offese:

- carico numerico ed effettivo di lavoro, atteso che oltre il 50% dei reati di Fascia A (quelli a priorità assoluta) appartiene a questo Gruppo;
- esigenze di celere trattazione per assicurare una pronta tutela della donna (già prima della l. n. 69/2019);
- numero rilevante di misure cautelari adottate e richieste (circa il 50% di quelle complessive), con la necessità di assicurare una costante attenzione al procedimento che, generalmente, presenta necessità di incidenti probatori, indagini approfondite, appelli cautelari, ecc.;

L'incremento dell'organico disposto con DM 14 settembre 2020 consente di assegnare al Gruppo un 5° magistrato.

- b) **specializzazione dei magistrati del Gruppo.** I colleghi e la collega appartenenti al Gruppo curano costantemente l'aggiornamento e la formazione. Inoltre, sono costanti le riunioni di approfondimento dei temi di interesse comune, anche per assicurare un omogeneo esame delle vicende;
- c) **istituzione della sezione di polizia giudiziaria delle aliquote della Procura, specializzata nella violenza di genere<sup>5</sup>;**

---

<sup>5</sup> Questi i compiti attribuiti:

- 1) svolgimento di attività di indagine delegata nei procedimenti penali di competenza del Gruppo Uno dai magistrati di tale Gruppo. I Magistrati potranno disporre che il personale della sezione delegato sia coadiuvato da componenti della polizia giudiziaria che operano alle sue dipendenze (presso la Segreteria) ovvero col personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- 2) svolgimento di attività di indagine urgente delegata dal Magistrato del Gruppo Uno di turno cd. Codice Rosso;



- d) **specializzazione del personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri che riceve** denunce e querele. Trattandosi di circondario esteso, con plurimi servizi di polizia giudiziaria, si tende a concentrare la trattazione di questi affari nelle medesime persone. L'omogeneità si tenta di raggiungerla attraverso la direttiva emanata (cfr. *infra*);
- e) **incremento del cd. Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario**, a partire dal progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per sostenere le donne vittime di violenza che si presentano al Pronto soccorso;
- f) **creazione di una sala audizione protetta** dal novembre 2016. Si tratta di un luogo dedicato all'ascolto delle vittime di violenza sorto per evitare il contatto visivo con l'autore del reato, dotato di adeguati strumenti tecnologici (piccole telecamere e microfoni) che permettono a PM giudici e avvocati, presenti in altra stanza, di seguire a distanza l'esame della vittima, condotto da una psicologa specializzata. Per le audizioni disposte dalla Procura è stato predisposto un apposito turno tra psicologhe selezionate attraverso un'apposita procedura curata dalla Procura (in particolare, dal dott. Calice)<sup>6</sup>;
- g) **priorità nelle indagini. I delitti di violenza di genere sono inseriti nella fascia A (priorità assoluta)**, a eccezione degli artt. 570 e 570-bis c.p. in Fascia B (priorità successiva). I Pubblici Ministeri trattano con **assoluta priorità** i procedimenti in cui può esservi pericolo per la vittima di reati di violenza di genere, richiedendo anche in pochi giorni misure cautelari e di protezione. Ciò avviene da prima della l. n. 69/2019.  
I Giudici provvedono con estrema tempestività;
- h) **direttiva alla polizia giudiziaria sulle modalità di trattazione dei reati di violenza di genere**. È stata adottata una direttiva (aggiornata solo in poche parti dopo l'approvazione della l. n. 69/2019), vincolante per i circa 1000 carabinieri e poliziotti del territorio, con dettagliata indicazione su come ricevere le denunce delle donne vittime di violenza, quali indagini svolgere, quali domande porre e **come valutare il rischio di reiterazione del reato**. **In sostanza, già prima della l. n. 69/2019** sono state indicate alla polizia giudiziaria le attività di indagine da compiere immediatamente, sulla base di appositi formulari, in modo tale da assicurare che la notizia di reato giunga al PM completa, consentendogli spesso di richiedere immediatamente una misura cautelare.  
**Nella direttiva sono date specifiche indicazioni sulle misure precautelari dell'arresto e dell'allontanamento ex 384-bis c.p. che trovano frequente applicazione.**  
**Vi è il costante controllo del rispetto della direttiva** in quanto i PM segnalano al procuratore le inadempienze e il Procuratore interviene presso i comandi per evitare il reiterarsi dell'inadempimento;
- i) **attenzione massima dei magistrati, con controllo da parte del Procuratore della Repubblica, in ordine alle richieste di misura cautelare e all'eventuale rigetto, sostituzione o revoca**. A seguito dell'incremento delle richieste di misure cautelari si sono registrati plurimi rigetti da parte del GIP, puntualmente appellati, con accoglimenti da parte del Tribunale del riesame nell'ordine del 95%; il dato complessivo ha evidenziato che per le misure cautelari ordinarie vi era un accoglimento da parte del GIP dell' 80%, a fronte del 55% per i reati

- 
- 3) svolgimento di attività delegata dal Procuratore della Repubblica con riferimento ai delitti di violenza di genere (ad esempio: impugnazione di provvedimenti in materia cautelare o di sentenze; istruzione e predisposizione delle proposte di applicazione di misure di prevenzione; ecc.);
- 4) svolgimento di attività preparatoria e delegata con riferimento all'intervento e alle richieste di provvedimenti a tutela dei minorenni ex artt. 330 e 336 c.c. innanzi al Tribunale di Tivoli, nei procedimenti di separazione e divorzio, nel caso di procedimenti penali relativi alle parti del giudizio civile, di cui alle *Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica* del 29 aprile 2019 e succ mod.;
- 5) ogni altra attività specificamente indicata dal Procuratore della Repubblica, anche su indicazione dei Magistrati del Gruppo Uno.

<sup>6</sup> Le foto della sala ascolto sono visibili (unitamente allo spazio ascolto *sub*) sul sito della Procura [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio\\_accoglienza\\_vittime\\_foto.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx).



di violenza di genere; all'esito dell'accoglimento degli appelli il dato per la violenza di genere si è attestato egualmente sull'80%.

**Le misure di prevenzione** sono richieste soprattutto all'esito dell'espiazione della pena (v. *infra*);

**j) evitare la vittimizzazione secondaria anche attraverso l'incremento delle richieste di incidente probatorio.**

Avendo i Gip aderito all'orientamento che riteneva discrezionale l'ammissione dell'incidente probatorio per i reati di violenza di genere questa Procura ha presentato due ricorsi per Cassazione per abnormità, accolti in modo innovativo dalla Suprema Corte che ha fissato il principio di diritto per cui: *“È abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in ragione dell'assenza di motivi di urgenza che non consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, respinga l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali.”* (S.C. sentt. nn. 34091, 47572/2019);

**k) prevenire le ritrattazioni dando ausilio immediato alla donna.** La pratica ha evidenziato che le ritrattazioni, anche prima del processo, vengono da donne che non sono seguite dai Centri antiviolenza o sono prive di difesa. Nonostante gli avvisi dati per legge sono pochi i casi di vittime che si rivolgono ai Centri antiviolenza. La donna generalmente, anche dopo l'adozione di una misura cautelare ai danni dell'autore del reato, si sente sola ed è indotta a ritrattare per le ragioni già evidenziate. Per tentare di affrontare questo complesso tema è in corso di adozione un protocollo con ASL RM 4 e 5 per prevedere che personale appositamente formato intervenga nell'immediatezza (dell'arresto, della misura cautelare e ove possibile) per offrire il necessario sostegno alla donna. Nei prossimi mesi sarà possibile comprendere gli effetti di questa misura.

## **7. Il processo penale.**

**Obiettivo: adottare tutte le azioni di competenza della Procura per assicurare la rapida celebrazione del processo, la presenza di un PM specializzato, la costante attenzione per la tutela della donna.**

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) nel protocollo firmato col Tribunale è stato previsto che **i processi di violenza di genere siano di Fascia A, priorità assoluta;**
- b) **i processi collegiali e quelli monocratici di particolare rilievo sono seguiti dal PM titolare;**
- c) **per i processi monocratici seguiti dai VPO** sono state impartite specifiche indicazioni e dopo l'udienza i fascicoli (se con misura cautelare o se sottoposti dal VPO) sono esaminati dal Procuratore che, se necessario, dà specifiche indicazioni;
- d) **se nel corso del processo emergono reiterazioni del reato viene richiesta la misura cautelare o il suo aggravamento.** Questo risultato viene assicurato attraverso la cd contestazione aperta del reato abituale e l'assegnazione sempre allo stesso PM di qualunque ulteriore notizia di reato relativa alla stessa parte offesa;
- e) **viene richiesta l'applicazione della libertà vigilata per garantire protezione alla donna dopo l'espiazione della pena da parte del condannato.** Se non applicata viene proposta, se del caso, impugnazione dal Procuratore;
- l) **tutte le sentenze, di condanna o assoluzione, sono controllate dal Procuratore che, se del caso, propone impugnazione.**

## **8. Dopo il processo penale.**

**Obiettivo: assicurare una costante presenza della Procura a tutela della donna.** Si è riscontrata una grande criticità derivante da quanto accade dopo l'espiazione della pena o, comunque, l'irrevocabilità della sentenza.

**Di seguito gli obiettivi realizzati.**



La Procura di Tivoli, prima in Italia, ha ottenuto misure di prevenzione ai danni di autori di violenza ai danni delle donne, applicate alla loro uscita dal carcere una volta scontata la pena. È stata richiesta e ottenuta la misura di prevenzione ai sensi del Codice Antimafia.

**La misura, replicata da altri Uffici, ha indotto il legislatore a prevederla espressamente per gli indiziati di atti persecutori e (con la l. n. 69/2019) per gli indiziati di maltrattamenti.**

**Grazie all'applicazione di componenti della polizia penitenziaria:**

- sono monitorate tutte le scarcerazioni per reati di violenza di genere, essendo altissimo il rischio di recidiva;
- si procede, prima della scarcerazione, alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale del condannato, anche acquisendo informazioni sulla condotta tenuta durante la detenzione;
- ricorrendo i presupposti viene richiesta la misura di prevenzione generalmente applicata dal tribunale prima della scarcerazione, così assicurando ulteriore tutela alla donna parte offesa del reato per il quale è intervenuta condanna;
- non ricorrendo i presupposti la donna viene avvisata che qualora si dovessero verificare episodi di violenza o persecutori ai suoi danni potrà rivolgersi alla polizia giudiziaria che assicurerà un tempestivo intervento.

### **9. I rapporti col processo civile.**

**Obiettivo: assicurare una costante informativa al Giudice civile dei fatti rilevanti raccolti nel procedimento penale. L'intervento del PM nel processo civile.**

**Di seguito gli obiettivi realizzati.**

La Procura di Tivoli, prima dell'introduzione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., ha incrementato i rapporti col Giudice civile. Sono state adottate linee guida (pubblicate su riviste giuridiche) reperibili sul sito della Procura. Vengono costantemente trasmessi gli atti di competenza al Giudice Civile e presentate memorie (alcune reperibili sul sito).

### **10. Verificare la fondatezza di alcune affermazioni generalizzate: strumentalità o calunniosità della denuncia da parte delle donne.**

**Obiettivo: verificare la diffusa affermazione di strumentalità e/o calunniosità delle denunce di reati di violenza di genere da parte delle donne.** È diffusa l'affermazione, per i reati di maltrattamenti e di violenza di genere, della strumentalità o calunniosa della denuncia in quanto la donna ne trarrebbe un vantaggio o sarebbe mossa da sentimenti di vendetta verso il partner. In più occasioni (convegni, corsi di formazione, articoli) sono state ascoltate queste affermazioni. Al fine di verificarne la fondatezza o meno si è disposto uno studio analitico.

**Di seguito gli obiettivi realizzati:**

- a) la denuncia definita **calunniosa** ha un univoco significato giuridico, riferendosi alla denuncia consapevolmente falsa di un reato, tale da integrare il delitto di cui all'art. 368 c.p., si è perciò verificato se il dato corrisponde alla realtà in quanto non risultano essere stati forniti o acquisiti dati sul numero di condanne definitive per calunnia con riferimento a false denunce per reati di violenza di genere. **Si sono verificate tutte le condanne irrevocabili pronunciate per calunnia negli ultimi 5 anni dal Tribunale di Tivoli. Nessuna si riferisce a denunce di donne per reati di violenza di genere.**
- b) Sulla **strumentalità delle denunce di violenza di genere**, è stato difficoltoso operare una verifica in quanto non risulta offerta una univoca definizione da parte di chi propone questa affermazione. Per quanto constatato, sembra che si tenda a confondere l'esercizio del diritto con la sua accertata non fondatezza. **Il mero esame dei dati statistici delle notizie di reato archiviate o per le quali si perviene a sentenza assolutoria, svolta presso la Procura di Tivoli, dimostra che vi è corrispondenza tra il dato generale relativo al totale delle tipologie di reati e quello per reati di violenza di genere.**

Nel sostenere la *strumentalità*, talvolta si fa riferimento alla presenza contestuale di una causa di separazione o divorzio e, dunque, al presunto vantaggio che la donna spera di trarre dalla denuncia






per maltrattamenti. Premesso che, anche in questo caso, non emergono dati che confermino tale generalizzazione, occorre precisare che il tema non si pone, ovviamente, per separazioni e divorzi consensuali (pari all'80%) e negoziazioni assistite (oggi in gran numero), limitandosi al più, a una parte dei giudizi contenziosi, un numero poco rilevante per sostenere l'aprioristica affermazione sopra menzionata. A ciò si aggiunge che il riferimento alla strumentalità della denuncia di violenza domestica in pendenza di separazione o divorzio è giuridicamente e logicamente errato in quanto la valutazione in ordine alla fondatezza o meno del diritto azionato dalla persona offesa è rimessa al giudice civile il quale se riterrà accoglibile l'istanza renderà di per sé non strumentale la stessa e se non la accoglierà renderà questa infondata.

***I dati degli affari di competenza dei Gruppi di Lavoro***

**Questi i dati dei Gruppi di Lavoro dalla loro costituzione**

PERIODO 1/10/2017-30/09/2020

	<b>SOPRAVVENUTI</b>	<b>ESAURITI</b>	<b>PENDENTI</b>	
<b>GRUNO</b>	3024	2417	672	
<b>VG</b>	1066	709	361	<b>risultano pendenti anche i procedimenti in attesa data</b>
<b>TOT GRUPPO UNO</b>	4090	3126	1033	
<b>GRDUE</b>	799	618	188	
<b>GRTRE</b>	1563	886	687	
<b>GENERICA</b>	11741	13274	3626	
<b>DAS</b>	4666	3453	1916	<b>dal 9 agosto 2019</b>
<b>TOTALE</b>	22859	21357	7450	





## OMISSIS

### ***Il numero dei Magistrati assegnati ai Gruppi di Lavoro<sup>7</sup>. La riserva sull'istituzione del posto di Procuratore Aggiunto***

All'esito di apposite riunioni si è ritenuto che l'incremento di 3 sostituti induca a rafforzare i Gruppi evitando di creare ulteriori specializzazioni che rischierebbero di risentire delle possibili scoperture dei magistrati. Pertanto, sono assegnati:

- 5 magistrati al Gruppo Uno;
- 3 magistrati al Gruppo Due;
- 3 Magistrati al Gruppo Tre.

La ripartizione è in linea col carico di lavoro specializzato e sulla tipologia di reati attribuiti al gruppo (per il Gruppo Uno vi è la naturale urgenza derivante dalla necessità di tutelare la persona offesa). La materia generica consente la continua perequazione automatica numerica dei procedimenti.

Il numero dei magistrati del Gruppo è stato individuato sulla base di dati oggettivi, evitando sottovalutazioni con ricadute sulla tutela delle persone offese:

- carico numerico ed effettivo di lavoro, atteso che oltre il 50% dei reati di Fascia A (quelli a priorità assoluta) appartiene a questo Gruppo;
- esigenze di celere trattazione per assicurare una pronta tutela della donna (già prima della l. n. 69/2019);
- numero rilevante di misure cautelari adottate e richieste (circa il 50% di quelle complessive), con la necessità di assicurare una costante attenzione al procedimento che, generalmente, presenta necessità di incidenti probatori, indagini approfondite, appelli cautelari, ecc.

L'incremento dei sostituti di nuova assegnazione avverrà attuando, nell'ordine, l'incremento dei Gruppi Uno, poi Due, infine Tre.

Il solo recente aumento dell'organico induce a ritenere di valutare con attenzione l'opportunità di richiedere la modifica di un posto di sostituto con quello di Procuratore Aggiunto. Occorre ponderare i numeri esistenti e la necessità della figura semidirettiva, peraltro consentita con organico di 10 sostituti

### ***Il coordinamento dei Gruppi di Lavoro. Le funzioni del coordinatore del Gruppo Uno<sup>8</sup>***

Il coordinamento dei Gruppi di lavoro Due e Tre è assicurato dal Procuratore della Repubblica, non essendo necessario, in considerazioni del numero dei Magistrati assegnati, conferire deleghe.

**Per il Gruppo Uno, che giunge a 5 magistrati, si istituiscono le funzioni di il coordinamento. La disposizione è efficace con la concreta assegnazione del 5° magistrato e, comunque, a partire dal 30 settembre 2021.** Si dà attuazione all'art. 4, lett. b) della Circolare.

**Il coordinamento attribuito comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della Circolare l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 5.** In concreto, il coordinatore del Gruppo Uno:

- coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto;
- esercita le funzioni di coordinamento e di direzione del gruppo di lavoro;
- nell'ambito delle attribuzioni, ha, tra l'altro, facoltà:
  - di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, informando il Procuratore;

<sup>7</sup> Paragrafo non presente nel progetto previgente.

<sup>8</sup> Il ruolo di coordinatore non era previsto dal progetto previgente.



- di istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento, informando il Procuratore per i casi di maggiore rilievo;
- cura, nell'ambito del gruppo di lavoro che coordina, il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative, informando il Procuratore delle questioni di maggiore rilievo;
- dispone le coassegnazioni nell'ambito nel Gruppo di Lavoro, come previsto dal progetto organizzativo;
- cura l'uniforme orientamento dei magistrati negli interventi nei procedimenti civili o nelle azioni a tutela dei minorenni come previsto al par. 25.4.2.

Per tutto quanto non previsto restano ferme le attribuzioni del Procuratore (a titolo esemplificativo: assenso, assegnazioni in deroga nei casi eccezionali previsti dal progetto organizzativo, revoche di assegnazioni, ecc).

Non è previsto alcun esonero o riduzione del carico di lavoro. Naturalmente si terrà conto di queste funzioni nei turni di udienza in modo tale che, senza riduzione, possano essere svolte le funzioni<sup>9</sup>.

**Il coordinamento è attribuito, all'esito dell'interpello svolto, al dott. Andrea Calice per la durata di due anni (come da provvedimento adottato in data odierna), con decorrenza dalla presa di possesso del 5° magistrato del Gruppo e, comunque, dal 30 settembre 2020<sup>10</sup>.**

## ***19.2. Il Gruppo UNO (reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori). Le ragioni della nuova denominazione (senza riferimento alle "fasce deboli")***

### ***19.2.1. Le ragioni del Gruppo Uno. La sua denominazione***

Il Gruppo UNO di Lavoro - reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori è stato istituito col previgente progetto (ai fini del computo di permanenza massima. Si rinvia in proposito al previgente progetto.

Il Gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze e per tali ragioni sono stati individuati i singoli reati sotto specificati.

La necessità e il rafforzamento del Gruppo derivano dalla presenza di una pervicace e diffusa criminalità in questo settore, come evidenziato dai dati statistici indicati.

Per migliorare il servizio di assistenza e protezione delle vittime particolare cura è stata dedicata al tema da questo Procuratore, fin dalla data di presa di possesso dell'ufficio (26 maggio 2016), coadiuvato costantemente dai Magistrati che si occupano dei relativi delitti, dotati di specifica professionalità (dott. Andrea Calice, dott. Gabriele Iuzzolino, dott. Antonio Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini).

**Si è deciso di attribuire il nome su indicato del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli",** in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.

### ***19.2.2. L'incremento esponenziale dei reati (rinvio al par. 11.2.2.).***


Si è ricordato che i procedimenti per reati di violenza di genere e domestica sono aumentati del 100% negli ultimi 4 anni, il 9% nell'ultimo anno di applicazione della legge Codice rosso.

<sup>9</sup> Con decreto n. 7/2021 è stato disposto che nel turno (trimestrale o quadrimestrale) d'udienza il coordinatore tenga la metà delle udienze dibattimentali, sostituite da un pari numero di udienze Gup.

<sup>10</sup> Data fissata al 20 settembre 2021 con decreto n. 7/2021.



**Procedimenti NOTI periodo 1° luglio – 30 giugno**



*Si rinvia al par. 11.2.2.*

**19.2.3. L'azione della Procura.**

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*.

Si rinvia al par. 11.2.2

**19.7. I reati attribuiti alla competenza dei Gruppi (conferma del progetto previgente)**

**19.7.1. Gruppo UNO di lavoro: reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori. Dott.ri Andrea Calice (coordinatore dall'assegnazione del 5° magistrato) e Gabriele Iuzzolino, dott. Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini, dott. Federico Carrai<sup>11</sup>**

Il gruppo si caratterizza per la particolarità della materia attribuita che richiede specifiche competenze ed esperienze.

Motivatamente si è ritenuto di eliminare il termine “fasce deboli” trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili.

Per la medesima ragione si è ritenuto di inserire il termine violenza di genere per la specifica natura che caratterizza la commissione di alcuni delitti, rivolti contro il genere, ed espressamente quello femminile, come risulta dai dati statistici e dall'esperienza.

Questi i reati attribuiti alla trattazione del Gruppo UNO (nella forma tentata e consumata):

**Codice Penale:**

387-bis <sup>12</sup>	Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
-----------------------	--

<sup>11</sup> Inserimento disposto con decreto n. 7/2021.

<sup>12</sup> per questo reato: “la polizia giudiziaria trasmetterà (come esplicitato nella integrazione della direttiva n. 2/2019):

- a) immediatamente l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (sia se della Procura di Tivoli, sia se di altre Procure);
- b) appena possibile la comunicazione della notizia di reato alla Procura di Tivoli.

Il PM, ricevuta la comunicazione supra a), richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di

Versione aggiornata all'11 ottobre 2021.



Art. 388, co. 2	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, limitatamente a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice che concerne l'affidamento di minori o altre persone incapaci.
Art. 416	Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati assegnati al gruppo.
Art. 527, co. 2	Atti osceni.
Art. 528, co. 3	Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 558-bis	Costrizione o induzione al matrimonio
Art. 564	Incesto.
Art. 566	Supposizione o soppressione di stato.
Art. 567	Alterazione di stato.
Art. 568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
Art. da 570 a 574-ter	Delitti contro l'assistenza familiare. Vi è compreso l'art. 570-bis c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Art. 575, 582, 583-quinquies e 584 c.p. <sup>13</sup>	<b>Omicidio (art. 575)</b> Lesioni personali (art. 582) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583- <i>quinquies</i> , c.p.), <b>omicidio preterintenzionale (art. 584)</b> limitatamente: <ul style="list-style-type: none"><li>- a quelle aggravate ai sensi dell'art. 576:<ul style="list-style-type: none"><li>- primo comma, n. 2, c.p., dunque:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ contro l'ascendente o il discendente,</li><li>▪ quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,</li><li>▪ o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;</li></ul></li><li>- primo comma, n. 5, c.p. (in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies);</li><li>- primo comma, n. 5.1, c.p. (dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa);</li></ul></li><li>- a quelle aggravate ai sensi dell'art. 577,<ul style="list-style-type: none"><li>- comma 1 n. 1) (commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva);</li><li>- comma 2 (contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro</li></ul></li></ul>

provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.

La segreteria del magistrato trasmetterà alla segreteria del Procuratore copia della richiesta del PM ovvero del provvedimento in cui ritiene di non richiedere l'aggravamento, e del provvedimento adottato dal Giudice.

Il personale della Segreteria del Procuratore addetto procederà ad annotare i citati provvedimenti nel registro di comodo delle misure cautelari personali e alla loro conservazione informatica.

<sup>13</sup> Rispetto ai criteri previgenti sono stati inseriti i reati di cui agli artt. 575 e 584 c.p. aggravati da relazioni strette.

Versione aggiornata all'11 ottobre 2021.



	primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta).
Art. 578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Art. 593-bis	Interruzione colposa di gravidanza.
Art. 593-ter	Interruzione di gravidanza non consensuale.
Art. 600-octies	Impiego di minori nell'acconteraggio
Art. 609-bis	Violenza sessuale.
Art. 609-quater	Atti sessuali con minorenne.
Art.609-quinquies	Corruzione di minorenne.
Art. 609-octies	Violenza sessuale di gruppo.
Art. 612-bis	Atti persecutori.
612-ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 734-bis	Divulgazioni delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

**Leggi speciali**

- reati in materia di sfruttamento della prostituzione previsti dalla l. n. 75/1958;
- reato di cui all'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile), sostituito dall' art. 570 bis c.p.;
- reati in materia di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998;
- ogni altro reato qualificabile, sulla base del bene protetto, sessuale, di violenza di genere e ai danni di minori.

**OMISSIS****20.4. Criteri di assegnazione (predeterminati e automatici) nel caso di precedenti, riunioni, separazioni****OMISSIS****Il precedente per i reati (e i procedimenti) del Gruppo Uno**

Per i reati (e i fatti) del Gruppo Uno il precedente va individuato tenendo conto della particolare natura di questi reati (violenza di genere) per i quali sono presentate nel tempo, spesso, plurime denunce-querelle con la necessità di rendere unitaria la valutazione, anche dopo l'archiviazione o la definizione in primo grado per la conoscenza del caso e per consentire, ove possibile, l'utilizzo dei diversi istituti (eventuale contestazione suppletiva nel corso del dibattimento; richiesta di aggravamento della misura prima della trasmissione degli atti al giudice d'appello, ecc.).

Va sottolineato che il magistrato assegnatario di un procedimento penale del gruppo Uno deve avere una visione completa di una serie di vicende che potrebbero dar vita a dinamiche drammatiche che solo



un'analisi globale ed esaustiva dei fatti può arginare. Quindi anche una semplice C.N.R. iscritta a modello 45, può in un contesto complessivo e dettagliato di una determinata situazione (in cui già sono iscritti vari procedimenti penali per reati appartenenti al gruppo 1, come ad esempio la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; l'inosservanza del provvedimento del giudice per l'affido dei figli; la sottrazione di un minore; atti persecutori) assumere una valenza di rilievo, che invece non avrebbe se considerata singolarmente.

Pertanto, per i soli reati del Gruppo Uno si ritiene "pendente" il procedimento e si procede all'assegnazione per precedente (mod. 21, mod. 44, mod. 45):

- anche dopo l'archiviazione richiesta o disposta dal Gip (mod. 21 e 44);
- anche dopo l'autoarchiviazione (mod. 45)
- anche se sia intervenuta sentenza definitiva (mod. 21).

**In concreto, questi i criteri, con riferimento alle diverse fasi in cui possono trovare i procedimenti:**

- Precedente per iscrizione;
- Precedente in fase interlocutoria (Rich. udienza; Rich. R.G.; Rich. G.I.);
- Precedente in fase dibattimentale di primo grado;
- Precedente con sentenza definitività della sentenza;
- Precedente con richiesta archiviazione;
- Precedente con decreto archiviazione.

Nel caso in cui 2 o più precedenti si trovino nella stessa fase (es. in dibattimento, oppure in indagine) opera il principio del più risalente.

L'unicità di trattazione dei procedimenti del Gruppo Uno è assicurata, oltre al criterio de precedente, dagli ulteriori criteri generali previsti oltre:

- nel caso in cui ci sia una denuncia da parte dell'indagato/imputato per calunnia (reato appartenente al gruppo dei generici) nei confronti della parte offesa di un reato appartenente al gruppo Uno; va comunque assegnato al precedente collegato a prescindere dalla fase del procedimento;
- nel caso da ritenersi di connessione o collegamento in cui ci sia un indagato/imputato per reati appartenenti al gruppo Uno con diverse parti offese ( caso in cui tizio è stato indagato/imputato per atti persecutori nei confronti della ex moglie ed è nuovamente stato denunciato per lo stesso tipo di reato dall'attuale compagna; oppure il caso in cui tizio è indagato/imputato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori ed è denunciato dalla compagna per atti persecutori).

....

## **23. Disposizioni particolari per reati di violenza domestica e di genere.**

Disposizioni particolari devono essere previste per i reati di violenza domestica e di genere, anche a seguito della l. n. 69/2019<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
  - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
    - contro l'ascendente o il discendente,



Nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

Nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

- a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario. Si ricorda che ai sensi del par. 22.1 (punto 9) interviene il PM turno esterno per "atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno". Pertanto, la Segreteria del Magistrato assegnatario:
  - si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
  - in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente";
- b) procedimenti per i quali è contattato il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.

L'Ufficio Primi Atti:

- a) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44). I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie;
  - L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;
- b) annoterà sulla nota di iscrizione:
  - se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice "V. G.";
  - se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla "P.O. asc.";
- c) consegnerà a fine giornata gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;
- d) Il PM di turno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il giorno successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- 
- quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
  - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*<sup>14</sup>
  - dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta<sup>14</sup>.





- a) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- b) ad apporre sulla copertina l'indicazione "V. G." e "P.O. asc.", nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);
- c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13.

Inoltre, si è resa necessaria la creazione di una nuova materia in SICP denominata "VIOLENZA DI GENERE" e di 4 nuovi argomenti:

- FASCIA A – P.O. ASCOLTATA
- FASCIA A – P.O. NON ASCOLTATA
- P.O. ASCOLTATA
- P.O. NON ASCOLTATA

Il magistrato assegnatario esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida. Anche in tale ipotesi trova applicazione il 22.1 (punto 9) per cui interviene il PM turno esterno "qualora non possa provvedere il Magistrato titolare del procedimento perché in congedo e assenze equiparate (recupero turni) nonché nei casi in cui la Segreteria del magistrato temporaneamente assente per qualunque motivo segnali un'urgenza assoluta e questa sia ritenuta dal PM di turno. Pertanto, la Segreteria del Magistrato assegnatario:

- si rivolgerà al Pm di TE nel caso in cui il PM assegnatario sia assente perché in congedo o per assenze equiparate (recupero turni);
- in ogni altro caso, anche per assenza temporanea del Magistrato dal suo Ufficio, lo contatterà e seguirà le sue disposizioni. Si rivolgerà al PM TE solo qualora il magistrato assegnatario, temporaneamente assente, non sia contattabile e si ravvisi un'urgenza impellente".

Questi i provvedimenti da adottare come previsto dalle linee guida:

- a) se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) se non sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:
  - a. se trattasi di minorenni appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-ter, ult. parte, c.p.p.;
  - b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;
  - c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo;

Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'apposito modulo ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.

- d. qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.



### **Ipotesi particolari.**

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni e disposizioni dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI), sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- annoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG

Qualora la persona intenda presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno.

Nel caso di presentazione di integrazioni di querela valgono le ordinarie disposizioni trattandosi di nuova notizia di reato. È rimessa, comunque, ogni valutazione al magistrato assegnatario che, titolare per disposizioni organizzative anche del precedente, potrà provvedere a quanto ritenuto utile. Qualora la persona offesa e il denunciante/querelante/istante non siano stati già ascoltati occorrenza procederà alle valutazioni su indicate nei tre giorni utilizzando anche il citato modulo.

Per le Notizie di Reato di competenza di altre Procure il PM opererà le ordinarie valutazioni sull'urgente adozione di misure cautelari da parte di Giudice incompetente ovvero di adozione di atti urgenti, ritenendosi che non possa operare integralmente la disposizione in esame, rivolta al PM competente.

...

### ***25.4.1. Le linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica.***

Sono state adottate Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica, aggiornate a seguito della introduzione dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p. ad opera della l. 69/2019.

Questo il testo:

“Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:
  - a) *maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);*
  - b) *violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);*
  - c) *atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);*
  - d) *corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);*
  - e) *atti persecutori (art. 612-bis c.p.);*



- f) *lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:*
- a. *dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire*
    - i. *contro l'ascendente o il discendente,*
    - ii. *quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,*
    - iii. *o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
  - b. *dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
  - c. *dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;*
  - d. *dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva<sup>15</sup>*
  - e. *dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.*
2. *I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).*

#### Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell'art. 69 c.p.p. sarà esercitata l'azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
  - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
  - b) l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.
4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
  - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
  - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

#### Art. 3

Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

<sup>15</sup> In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.



1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:
  - a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019.  
Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";
  - b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.
  - c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
  - d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.
2. Il tecnico informatico provvederà a completare l'installazione del programma della consolle civile presso tutte le segreterie dei magistrati del Gruppo Uno (nella sola versione "consultazione") e presso i magistrati del Gruppo UNO (nella versione completa utilizzabile, con firma digitale, tramite smart card).

#### Art. 4

##### Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:
  - a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
  - b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione), *l'ordinanza del Tribunale del riesame di modifica o revoca della misura*. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria, *a eccezione dell'avviso di conclusione delle indagini che sarà trasmesso dalla Segreteria del magistrato assegnatario*;
  - c) in ogni caso, *l'avviso di conclusione delle indagini*.
  - d) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica, compatibilmente con le modalità organizzative consentite e delle risorse disponibili, trasmetterà al Tribunale civile i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio, verbali di prova dibattimentali) fino a quando e se saranno previste modalità di trasmissione da parte dello stesso Tribunale, settore penale. I citati provvedimenti, comunque, potranno essere richiesti dal Tribunale civile se ritenuti utile per la decisione.
3. Gli atti saranno trasmessi:
  - a) tramite consolle civile. Non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di allegati sarà utilizzando la seguente modalità: salvataggio degli atti con modalità immagine e inserimento nell'atto da inviare;
  - b) ovvero mediante deposito presso il Tribunale.

#### Art. 5

##### Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.



1. Nella prima fase di applicazione delle presenti linee guida il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati"<sup>16</sup>.
2. Il Procuratore della Repubblica verificherà l'esistenza di processi civili di rilievo ai fini delle presenti linee guida nel momento in cui riceve le comunicazioni degli atti e le richieste di parere, in particolare nelle ipotesi in cui:
  - a) viene trasmesso dal Tribunale il fascicolo del processo civile;
  - b) nella consolle civile vi è l'alert "urgenza".
3. In una fase successiva, quando i pubblici ministeri del Gruppo Uno saranno titolari di un numero di procedimenti penali non esorbitante (come accade oggi), provvederanno anche agli adempimenti degli affari civili relativi al processo "collegato" a quello penale di cui sono assegnatari.

#### Art. 6

##### Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica che provvederà all'inoltro al magistrato assegnatario.
3. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
4. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

#### Art. 7

##### Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione delle capacità genitoriali, ecc.), il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dei magistrati assegnatari del procedimento penale anche con riferimento all'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Procuratore della Repubblica valuterà ogni opportuna iniziativa per la migliore collaborazione nell'espletamento della consulenza tecnica.
3. Si auspica che vi sia un adeguato numero di CTU per consentire la rotazione degli incarichi.

#### Art. 8

##### Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario (se pendente un procedimento penale), valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione della capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, ecc.
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

#### Art. 9

Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del pubblico ministero.

---

<sup>16</sup> Con decreto n. X/2021 è stata previsto il graduale trasferimento delle funzioni ai magistrati del Gruppo Uno.



1. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.
2. Ai fini ora indicati il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica".

#### **25.4.2. Gli interventi e le azioni in favore dei minorenni nel caso di procedimenti di competenza del Gruppo Uno<sup>17</sup>**

Le competenze indicate al paragrafo precedente saranno svolte dal Procuratore della Repubblica fino alla presa di possesso del quinto magistrato del Gruppo Uno. Da quella data saranno svolte dai magistrati titolari del procedimento penale e, qualora non dovesse pendere procedimento penale, dal magistrato coordinatore del Gruppo che curerà anche un orientamento uniforme nei procedimenti civili.

Il Procuratore si riserva di verificare, unitamente al coordinatore del Gruppo, l'uniforme orientamento. Sono state attribuite specifiche competenze al personale della Sezione di PG del Gruppo Uno.

Con OS n. 2/2021 del 25 gennaio 2021 si è previsto quanto segue:

- a) **il personale dell'Ufficio Affari Civili**, ricevuto il fascicolo trasmesso (ordinariamente) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali provvedimenti da adottare in favore dei minori:
  - 1) **provvederà immediatamente all'iscrizione nell'apposito registro**, indicando i nominativi del padre e della madre e del/dei minorenni, con assegnazione (allo stato) al Procuratore della Repubblica;
  - 2) trasmetterà il fascicolo al personale della sezione *di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse*;
- b) **il personale della citata sezione provvederà:**
  - 1) all'esame preliminare del fascicolo;
  - 2) a individuare dall'apposito registro informatico il n. RG V.G. Tribunale, annotandolo sulla copertina del fascicolo;
  - 3) a stampare copia del ricorso e della memoria di costituzione del procedimento civile;
  - 4) a verificare l'esistenza di procedimenti penali nei confronti dei genitori del/dei minore/i, acquisendoli in visione (anche se definiti), avendo cura di non trattenerli per un tempo lungo se si tratta di procedimenti in fase di indagini o con udienza prossima. **Qualora il procedimento penda nella fase delle indagini e ricorrano particolari ragioni il PM assegnatario potrà disporre che il fascicolo sia trasmesso in visione direttamente al Procuratore;**
  - 5) a predisporre una brevissima annotazione con indicazione essenziali sui procedimenti penali (nome indagato, reato, esito o stato), con allegata copia:
    - della copertina del procedimento penale;
    - di eventuali atti di rilievo che si indicano in:
      1. Per i procedimenti definiti:
        - sentenze;
        - ovvero richiesta di archiviazione, eventuale atto di opposizione, eventuale decreto di archiviazione del Gip;
      2. per i procedimenti non ancora definiti:
        - misure cautelari personali (ed eventuali ordinanze del tribunale del riesame); eventuali misure precautelari (verbale di arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare) e successiva convalida;

<sup>17</sup> Modifica rispetto al progetto previgente.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- per i reati con udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio (del Gup ovvero del Gip se giudizio immediato. Se non risulta ancora emesso il decreto, eventuale richiesta di rinvio a giudizio ovvero, se non emessa la richiesta di rinvio a giudizio, eventuale avviso ex art. 415-bis;
  - per i reati a citazione diretta, decreto di citazione del PM e, se non ancora emesso, eventuale avviso ex art. 415-bis;
- 6) a rimettere il tutto al Procuratore della Repubblica.

Tivoli, 15 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica  
(dott. Francesco Menditto)